



Sentenza n. 194/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del **16 giugno 2026**, la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37577** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX**, nato a XXX il XXX (Cod. Fisc. XXX), rappresentato e difeso, dall'avv. Manfredi Piazza ed elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC: manfredopiazza@pec.giuffre.it

contro:

- l'**INPS**, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani n. 108;

e

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, con sede a Roma, non costituito;

e

Il **Ministero dell'economia e delle Finanze (MEF)**, in persona del Ministro rappresentante *pro-tempore*, non costituito

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITA nella pubblica udienza del 16 giugno 2026 l'avv. Ilaria De Leonardis, nessuno comparso per il ricorrente.

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1.- Il ricorrente, in estrema sintesi, ha chiesto accertarsi il diritto a percepire il trattamento pensionistico negli importi risultanti in applicazione della rivalutazione automatica ex art. 34, comma 1, L. 448/1998, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 309, Legge 197/2022 per violazione degli artt. 3, 36, 38 53 e 117 cost..

2.- Si costituiva l'I.N.P.S., con memoria depositata in data 2 dicembre 2024, sollevando alcune questioni pregiudiziali e preliminari e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.

3.- Venuto il giudizio in discussione, per la prima volta, all'udienza del 10 dicembre 2024, questo giudice ha emesso l'ordinanza n.1/2025 (depositata il 3 gennaio 2025) con cui ha ordinato la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzione sulla questione di legittimità *medio tempore* sollevata dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti della Campania (ord. n. 101/2024) e della Toscana (ord. nn. 33/2024 e 49/2024), fissando contestualmente, ai fini della prosecuzione del giudizio, il termine di tre mesi, con decorrenza dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della pronuncia della Corte costituzionale, per la riassunzione del giudizio.

4.- All'odierna udienza, non comparso il difensore del ricorrente, l'avv. De Leonardis per l'INPS ha chiesto che sia pronunciata l'estinzione del giudizio.

5.- Le questioni di legittimità costituzionale prospettate nel presente giudizio, sono state vagliate dalla Corte costituzionale con sentenza n. 19/2025, depositata in data 14 febbraio 2025, pubblicata sulla G.U., n. 8 del 19 febbraio 2025, nonché, con sentenza n. 167/2025, depositata in data 13 novembre 2025, pubblicata sulla G.U. del 19 novembre 2025 (G.U. 1 Serie Speciale - Corte costituzionale n. 47 del 19.11.2025), emessa, sulla questione di legittimità costituzionale sollevata successivamente dalla sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, in composizione monocratica, con ordinanza n. 76 del 25 marzo 2025.

6.- Va, pertanto, rilevato che, cessata - a seguito della pubblicazione della predetta sentenza n. 19/2025 - la causa di sospensione e non presentata dalle parti alcuna istanza di prosecuzione, ai sensi dell'art. 107, comma 1, c.g.c., entro il termine perentorio di tre mesi

da tale data, il giudizio deve dichiararsi estinto, ai sensi dell'art. 111, comma 1, c.g.c..

7.- Le spese rimangono a carico delle parti, ai sensi dell'art. 111, comma 8, c.g.c., tenuto anche, conto della complessità e novità delle questioni coinvolte nella fattispecie in esame.

PER QUESTI MOTIVI

La Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara l'estinzione del processo ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Spese del giudizio a carico delle parti che le hanno sostenute.

Così deciso in Bari, all'esito della pubblica udienza del 16 giugno 2026

Il Giudice

F. to (Rossana De Corato)

Depositata il 02.09.2026

Il Funzionario

F. to (Anna Rossano)